



**HELVETIA AEQUA
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(Articolo 11, comma 7, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Helvetia Aequa è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079.

Helvetia Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa di Helvetia Aequa – piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01 Aprile 2022.

Articolo 1. Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso Helvetia Aequa, così come previsto dall'Art. 13 - Anticipazioni del Regolamento e a norma del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11 comma 7.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- c) la soddisfazione di ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b) e c) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Articolo 3. Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a) e b);
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso c).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Articolo 4. Modalità di richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Previdenza – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta presso la Compagnia. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la stessa invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dalla data di effettuazione della terapia o intervento straordinario.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) che riconosca il carattere straordinario della terapia o dell'intervento ovvero la necessità degli stessi;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento a fronte della presentazione di preventivo di spesa, salvo conguaglio finale (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le relative fatture).

In caso di spese sanitarie per il coniuge o per i figli è necessario allegare anche certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del Beneficiario dell'acquisto:

- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno). Nel caso in cui l'atto notarile non sia stato già stipulato, potrà essere prodotta copia del contratto preliminare di compravendita della prima casa di abitazione (per l'Aderente o figli) trascritto al pubblico registro. In tal caso il richiedente si impegna ad inviare alla Compagnia copia dell'atto notarile, entro 180 giorni dalla stipula;
- certificato di residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile o autocertificazione della quale risulti l'intenzione di voler trasferire - entro 18 mesi dall'acquisto - la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero autocertificazione della quale risulti l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici della prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli è necessario allegare anche certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con la concessione edilizia e le fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 del suddetto decreto e s.m.i., ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori se previste; diversamente dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui risulta indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli è necessario allegare anche certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

8. TRATTAMENTO FISCALE

Si rinvia al "Documento sul regime fiscale", per le informazioni inerenti la fiscalità applicabile alle anticipazioni.

9. CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ E PIGNORABILITÀ

Le anticipazioni di cui alla lettera a) del paragrafo "2. Condizioni per ottenere l'anticipazione" sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni
sulla Vita S.p.A.

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289

PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031